Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 settembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 746.

Istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Saigon (Vietnam) e soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Saigon.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Saigon (Vietnam) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Saigon (Vietnam) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ed il Laos.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 72. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1964, n. 747.

Istituzione in La Valletta (Malta) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in La Valletta (Malta) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in La Valletta (Malta) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in La Valletta (Malta) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 71. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 748.

Erezione in ente morale della « Fondazione Ferrario », con sede in Vanzago (Milano).

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Ferrario », con sede in Vanzago (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 22. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria dell'Umiltà, in località Cemetero Morroni-Mozzo del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 19 ottobre 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria dell'Umiltà, in località Cemetero Morroni-Mozzo del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 12. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 750.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua di San Gualtiero, in contrada Val di Tenna del comune di Servigliano (Ascoli Piceno).

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 16 febbraio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di San Gualtiero, in contrada Val di Tenna del comune di Servigliano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 11. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 751.

Erezione in ente morale della Fondazione Mario Crespi, con sede in Milano presso la S.a.s. Filatura di cotone Crespi e C.

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Mario Crespi, con sede in Milano presso la S.a.s. Filatura di cotone Crespi & C., viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 23. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 752.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Apostolato del Mare - Stella Maris », con sede in Genova.

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Apostolato del Mare - Stella Maris », con sede in Genova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 34. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 753.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto Missionario dei Fratelli Maristi », con sede in Velletri (Roma).

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto Missionario dei Fratelli Maristi », con sede in Velletri (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 20. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1964.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Catania.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1963, n. 2390;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Catania;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Catania, è composto come segue:

dott. Giuseppe Sapienza, revisore effettivo, con funzioni di presidente e dott. Eugenio Carrubba, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Cataldo Malagnino, revisore effettivo, e dottor Goffredo Pipitone, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno; cav. Pietro Pulvirenti, revisore effettivo, e ing. Francesco Ferro, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Catania.

Art. 2.

Il predetto Collegio dei revisori dei conti durerà in carica quattro esercizi finanziari.

Art. 3.

Il Consiglio generale del Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale Catania, determinerà le indennità spettanti ai componenti del nominato Collegio dei revisori dei conti.

Roma, addì 23 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(7225)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Grande, sita nell'ambito dei comuni di Rovolon e Teolo (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 novembre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte Grande, sita nei comuni di Teolo e Rovolon;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Rovolon e Teolo;

Viste le opposizioni presentate, avverso la predetta proposta di vincolo a termini di legge, dal sindaco del comune di Teolo, dal sig. Realdon Leonardo, dai fratelli Nao, dalla signora Maria Cecilia Castaldello, dal signor Benedetto Magrin, dal sig. Lourdino Magrin, dai fratelli Bazzi, dal sig. Pietro Paolo Magrin;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un singolare quadro naturale per il suo aspetto tipicamente euganeo, le caratteristiche di bellezza raccolta e riposante, l'armonia e la dolcezza dei colori, offrendo, inoltre, unitamente ai suoi cospicui valori estetici e tradizionali, suggestivi punti di vista e belvedere dai quali si gode la visione della sottostante pianura veneta e dei Colli Euganei circostanti di eccezionale bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nei territori di Teolo e Rovolon riguardante il Monte Grande ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. L'area medesima è delimitata nel modo che segue: linea di demarcazione che, iniziando dalla Chiesa parrocchiale di Rovolon, continua per la strada comunale di Rovolon, la strada vicinale della Signora, la strada vicinale Monte Pozzetto, la strada vicinale Bettone, la strada vicinale Monte Grande, tocca la località Le Rocche e di qui, includendo i mappali numeri 13, 176 (parte), 12, 179 del foglio VI, sez. *B*, del comune di Teolo e numeri 230, 231, 321, 174, 442, 172, 240, 170 del foglio XVIII del comune di Rovolon, raggiunge la Chiesa parrocchiale di Rovolon.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Rovolon e Teolo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 luglio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta del 20 *novembre* 1961, *alle ore* 9 *presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Padova, piazza Antenore n.* 3.

Ordine del giorno:

a) (*Omissis*);

b) (*Omissis*);

c) PROVINCIA DI PADOVA - *Colli Euganei*.

(*Omissis*).

Il presidente ritiene opportuno richiamare agli intervenuti le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nella precedente seduta del 29 settembre 1961.

In tale seduta si era constatato che sui Colli Euganei sono in corso varie iniziative per la valorizzazione della zona con la creazione di strade; di centri residenziali e di opere di notevole interesse.

(*Omissis*).

Dopo un esame delle mappe catastali della zona del Monte Grande nei comuni di Teolo e Rovolon, viene discusso il problema dei limiti territoriali della tutela in tale zona.

Infine la Commissione, con voto unanime, delibera venga proposto il vincolo in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del Monte Grande, sita nei comuni di Teolo e Rovolon, delimitata dai confini sottoindicati:

« linea di demarcazione che, iniziando dalla Chiesa parrocchiale di Rovolon, continua per la strada comunale di Rovolon, la strada vicinale della Signora, la strada vicinale Monte Pozzetto, la strada vicinale Bettone, la strada vicinale Monte Grande, tocca la località le Rocche e di qui, includendo i mappali numeri 13, 176 (parte), 12, 179 del foglio VI, sez. B del comune di Teolo e numeri 230, 231, 321, 174, 442, 172, 240, 170 del foglio XVIII del comune di Rovolon, raggiunge la Chiesa parrocchiale di Rovolon ».

Motivazione

« La zona del Monte Grande rappresenta un singolare quadro naturale di aspetto tipicamente Euganeo, dalle caratteristiche di bellezza raccolta e riposante e dall'armonia e dolcezza di colori. Tale cornice tipica di paesaggio per i suoi cospicui valori estetici è meritevole di essere tutelata da ogni possibile alterazione. La sommità del monte, ora facilmente accessibile al pubblico, offre suggestivi punti panoramici sulla pianura veneta e sui Colli Euganei circostanti di eccezionale bellezza naturale e di reale interesse pubblico ».

Il presidente: Benedetto SGARAVATTI

Il segretario: Leo BONETTO

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1964.

Autorizzazione all'Intra Bank S.A., con sede in Beirut (Libano), ad istituire una propria filiale in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dall'Intra Bank S.A., con sede in Beirut, per essere autorizzata ad istituire una filiale in Roma;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 12 agosto 1964;

Decreta:

L'Intra Bank S.A., con sede in Beirut (Libano), è autorizzata ad istituire una propria filiale in Roma, per svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con esclusione della raccolta dei depositi a risparmio.

Il capitale proprio della filiale dovrà essere di lire 625 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(7126)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Tursi (Matera).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 3 marzo 1963, n. 1016, con la quale il comune di Tursi ha espresso il parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica dalla strada provinciale « Montalbano-Tursi » in località Frascarossa, alla masseria Bonfiglio, in destra del fiume Agri;

Visto il voto n. 1299 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 14 luglio 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica dalla strada provinciale Montalbano-Tursi, in località Frascarossa, alla masseria Bonfiglio, in destra del fiume Agri, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(7190)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1964.

Rettifica della indicazione della « strada di Tenerano con diramazione per Equi », in provincia di Massa e Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, con il quale sono state classificate provinciali, ai sensi delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, numero 1014, sette strade in provincia di Massa e Carrara, fra le quali al n. 6 la strada di « Tenerano »: dalla nuova statale della « Garfagnana » presso Gragnola per Piano di Molino-Monzone-Isolano-Tenerano-Marciano-Spolverina-innesto nuova statale di Fosdinovo nei pressi di Forte Bastione;

Ritenuto che tale strada, era invece indicata nel piano generale di provincializzazione predisposto dall'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 126, nel modo seguente:

« strada di Tenerano, con diramazione per Equi »; dalla nuova statale della « Garfagnana » presso Gragnola per Piano di Molino-Monzone-Isolano-Tenerano-Marciano-Spolverina-innesto nuova statale di « Fosdinovo » nei pressi di Forte Bastione;

Ritenuto che occorre pertanto rettificare in tal senso l'anzidetto decreto;

Decreta:

Il decreto 30 giugno 1964 di cui alle premesse è rettificato nel senso che la strada indicata al n. 6 del decreto stesso deve essere invece indicata come segue:

« strada di Tenerano con diramazione per Equi »: dalla nuova statale della « Garfagnana » presso Gragnola, per Piano di Molino-Monzone-Isolano-Tenerano-Marciano-Spolverina-innesto nuova statale di Fosdinovo nei pressi di Forte Bastione, km. 20+111.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(7158)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 settembre 1964.

Proroga della gestione commissariale del comune di Napoli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1964, è stato sciolto il Consiglio comunale di Napoli ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune, il prefetto dott. Guido Mattucci.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda si rende necessario che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, tra l'altro, la esecuzione di importanti opere pubbliche e la riorganizzazione dei servizi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dell'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 9 settembre 1964

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1964, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Napoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il prefetto dott. Guido Mattucci;

Considerato che venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Napoli, affidata al prefetto, dott. Guido Mattucci, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1964, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 9 settembre 1964

Il prefetto: BILANCIA

(7230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1084 del 7 settembre 1964
Ratifica di provvedimenti della Giunta

Con circolare n. 1084 del 7 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati in data 28 aprile 1964; 4 giugno 1964; 16 giugno 1964; 10 agosto 1964 e 31 agosto 1964 dalla Giunta in via di urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Provvedimento n. 1071 del 28 aprile 1964, riguardante le tariffe di acquedotti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1964;

2) Provvedimento n. 1072 del 28 aprile 1964, riguardante il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: Ulteriori integrazioni per il 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1964;

3) Provvedimento n. 1073 del 28 aprile 1964, riguardante la specialità medicinale De-Nol, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1964;

4) Provvedimento n. 1074 del 4 giugno 1964, riguardante i prezzi della carne congelata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964;

5) Provvedimento n. 1075 del 4 giugno 1964, riguardante le tariffe degli acquedotti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964;

6) Provvedimento n. 1076 del 4 giugno 1964, riguardante le quote fisse per nolo dei contatori del gas ed introiti accessori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964;

7) Provvedimento n. 1077 del 4 giugno 1964, riguardante i prezzi dei carboni fossili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964;

8) Provvedimento n. 1078 del 4 giugno 1964, riguardante i concimi: scorie Thomas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964;

9) Provvedimento n. 1079 del 16 giugno 1964, riguardante i prezzi indicativi e prezzi di intervento del grano tenero e duro; prezzo indicativo dell'orzo (Campagna di commercializzazione 1964-1965), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1964;

10) Provvedimento n. 1080 del 16 giugno 1964, riguardante i prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1964-1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1964;

11) Provvedimento n. 1081 del 10 agosto 1964, riguardante le condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 13 agosto 1964;

12) Provvedimento n. 1082 del 10 agosto 1964, riguardante la Cassa conguaglio trasporti zucchero: Tariffe per rimborso spese di trasporto - Aliquota di maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 28 agosto 1964;

13) Provvedimento n. 1083 del 31 agosto 1964, riguardante i prezzi di entrata del riso semigreggio e delle rotture di riso; prezzi di intervento del risone (Campagna di commercializzazione 1964-1965) (raccolto 1964), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'8 settembre 1964.

Roma, addì 7 settembre 1964

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(7182)

Circolare n. 1086 del 7 settembre 1964. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della produzione.

Con circolare n. 1086 del 7 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della produzione

A seguito della domanda presentata dalla Società Terni in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertate le condizioni previste dal provvedimento stesso, ha disposto l'ammissione della Società Terni alla integrazione a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, fissando l'aliquota nella seguente misura:

L. 1,33828 come aliquota definitiva da corrispondersi sulla produzione effettuata nel 1963 fino alla concorrenza dell'85 % della produzione dell'anno 1959, al netto dei consumi interni dai seguenti impianti: Posta; Canetra; Monte Argento; Recentino; Provvidenza; S. Giacomo; Montorio; Villa Santa Maria (quest'ultimo per la quota parte del 50 %).

Tale integrazione sarà corrisposta dal Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, avuto riguardo alle disposizioni della legge istitutiva dell'ENEL, del 6 dicembre 1962, n. 1643.

Roma, addì 7 settembre 1964

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(7183)

Circolare n. 1087 del 7 settembre 1964. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della distribuzione.

Con circolare n. 1087 del 7 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: Integrazioni nel settore della distribuzione

A seguito delle domande presentate dalle imprese distributrici interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961 ed al provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962, allo scopo di ottenere le integrazioni per l'energia venduta nel settore di massa e nel settore della illuminazione privata, previste ai punti 1) e 2) del paragrafo *B*) del cap. 1° dello stesso provvedimento n. 962, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertate le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, ha disposto, per le aziende appresso indicate, le seguenti integrazioni a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per ogni kWh venduto in ciascuno dei due settori considerati.

1) *Integrazioni definitive per il 1963*:

a) *Imprese distributrici che immettono in rete annualmente più di 40 milioni di kWh.*

	Settore illuminazione privata L. a kWh.	Settore di massa L. a kWh.
1) Soc. Bellunese di Elettricità - Belluno	2,24400	zero
2) Soc. Idroelettrica Alto Savio - Roma	7,80912	0,96521
3) Unione Esercizi Elettrici - Roma	4,57776	0,35599
4) Soc. Elettrica della Campania - Napoli	4,30848	0,66794
5) Soc. Lucana di Elettricità - Napoli	17,81736	1,66618
6) Soc. Gen. Pugliese di Elettricità - Napoli	4,84704	0,62390
7) Soc. Elettrica delle Calabrie - Napoli	14,13720	0,96521
8) Soc. Gen. Elettrica della Sicilia - Palermo	zero	0,95420
9) Az. Gen. di Elettricità per la Sardegna - Cagliari	12,70104	1,93042
10) Az. Elettrica Municipale di Macerata - Macerata	7,00128	zero

b) *Imprese distributrici che immettono in rete annualmente fino a 40 milioni di kWh (escluse quelle di cui ai punti* 3) *e* 4) *del paragrafo* B).

	Settore illuminazione privata L. a kWh.	Settore di massa L. a kWh.
1) Soc. Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni - Napoli	14,41604	1,68064
2) Azienda Elettrica Agordina - Agordo (Belluno)	17,23013	0,99788
3) Azienda Elettrica Municipale di Imola - Imola	zero	zero

Tali integrazioni saranno corrisposte dal Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, avuto riguardo alle disposizioni della legge istitutiva dell'ENEL del 6 dicembre 1962, n. 1643.

Roma, addì 7 settembre 1964

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(7184)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Montalbano Ionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.827.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7204)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Civitas », con sede in Civita Castellana (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1964, la Società cooperativa edilizia « Civitas », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 30 agosto 1955, repertorio 16685, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7176)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Italia Nuova 21 », con sede in Como

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1964, la Società cooperativa edilizia « Italia Nuova 21 », con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 11 novembre 1958, repertorio 6660/844, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7177)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Halaesus », con sede in Civita Castellana (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1964, la Società cooperativa edilizia « Halaesus », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 9 novembre 1955, repertorio 17039, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7178)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Armando Diaz », con sede in Sant'Antimo (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Armando Diaz », con sede in Sant'Antimo (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 16 novembre 1959, repertorio 14186, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7179)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio per lo sviluppo degli elettrodotti per illuminazione e forza motrice nel comune di Albinea e zone limitrofe », con sede in Albinea (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa « Consorzio per lo sviluppo degli elettrodotti per illuminazione e forza motrice nel comune di Albinea e zone limitrofe », con sede in Albinea (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 20 dicembre 1953 repertorio 2975, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Menozzi Celestino.

(7172)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 luglio 1964, « Delimitazione delle zone in provincia di Lecce, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1964, n. 206, le sottoelencate denominazioni di località, erroneamente indicate:

comune di Cutrofiano località *Rento;*
comune di Gallipoli località *Roho;*
comune di Guagnano località *Tumaro;*
comune di Melissano località *Quardo;*
comune di Neviano località *Tropile;*
comune di Seclì località *Tropile;*

vanno, **rispettivamente,** sostituite con le seguenti:

comune di Cutrofiano località *Recio;*
comune di Gallipoli località *Raho;*
comune di Guagnano località *Tumare;*
comune di Melissano località *Quarta;*
comune di Neviano località *Trepile;*
comune di Seclì località *Trepile.*

(6992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 mod. 241 D. P. — Data: 6 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cosenza — Intestazione: Marasco Agatina nata il 7 gennaio 1914 in San Martino di Finita — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 418 mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giangrande Francesco nato a Polignano il 12 giugno 1929 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 14 — Capitale L. 300.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 mod. 241 D.P. — Data: 28 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Avvocato Di Meo Elviro nato a Volturara Irpina l'11 ottobre 1896 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 70.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: — Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Suor Festa Tecla nata a Avellino il 10 febbraio 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Sac. Mingione Domenico nato a Casagiove il 10 agosto 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ragusa — Intestazione: Curto Curto Antonietta di Gregorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 4 luglio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Amerio Emilia nata a Bologna l'8 novembre 1893 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Corso Francesco Paolo nato a Termini Imerese il 2 maggio 1895 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 mod 241 D P. — Data: 7 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Iovene Francesco nato a Ischia il 14 marzo 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 46.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9095 mod. 25-A — Data: 2 gennaio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Galante Vincenzo nato a Castellammare del Golfo il 9 gennaio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 17.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16616 mod. 25-A — Data: 11 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Ponsiglione Gesualdo nato a Napoli il 21 luglio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 61.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 agosto 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(6898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di Vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 26 maggio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a cinque posti di Vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione medesima, riservato ai candidati forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, ed ha altresì determinato il programma d'esame del concorso stesso:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di Vice raniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera d. concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle Amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Pro-

vincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali. anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso. i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di èsito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante il porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale e civile;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) ed E) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3 ,gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, su carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra,

nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 - terzo comma - della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato in carta da bollo dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porta d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale obbligatorie ed in una prova facoltativa di lingue estere e verteranno sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *A*.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno 6/10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 - terzo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I - capo secondo - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 1 Monopoli, foglio 82. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

(*Titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale*)

PROVE SCRITTE

Parte prima

Istituzioni di diritto privato - principi di diritto amministrativo.

Parte seconda

Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie - contabilità generale dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sulle seguenti altre:

1) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

2) principi di diritto costituzionale;

3) principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie superiori);

4) legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni).

5) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai, 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) . . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . . (5) . . . . (6) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . Il . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .
. . . .

V: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(7) . . . .

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità

dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) I candidati che siano impiegati statali e partecipino al concorso ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del presente bando, devono dichiarare l'Amministrazione di appartenenza, la qualifica rivestita ed il titolo di studio posseduto.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5771)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità indetto con decreto ministeriale del 18 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 1964 alle ore 8,30.

(7264)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1963, registro n. 77 Esercito, foglio n. 212, con il quale è stato bandito, tra l'altro, un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 53 Difesa-Esercito, foglio n. 150, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerato che il tenente colonnello genio s.p. Alloni Raimondo, membro della Commissione di cui sopra, è costretto a lasciare l'incarico a causa di sopraggiunti impedimenti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 13 giugno 1964, il tenente colonnello genio s.p. Alloni Raimondo è sostituito dal tenente colonnello genio s.p. Celentano Mario nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di cui al decreto ministeriale 12 giugno 1963.

Art. 2.

Al tenente colonnello genio s.p. Celentano Mario verrà corrisposto il trattamento economico spettantegli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1964
Registro n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 360

(7211)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5059 dell'11 maggio 1964, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 5060 dell'11 maggio 1964, col quale venivano assegnate ai vincitori le rispettive sedi;

Visto il decreto n. 8142 del 28 luglio 1964, col quale il dott. Soccio Giuseppe è stato dichiarato rinunziatario al posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Santangelo e il dott. Amicarelli Vincenzo è stato nominato al predetto posto;

Considerato che si è reso vacante il posto di ufficiale sanitario del comune di Cagnano Varano;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Amicarelli;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ridola Emanuele è nominato ufficiale sanitario del comune di Cagnano Varano.

Il dott. Gallo Salvatore è nominato ufficiale sanitario del comune di Rignano Garganico;

La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, ai sensi di legge.

Il dott. Ridola Emanuele e il dott. Gallo Salvatore, pena la decadenza, devono assumere servizio rispettivamente presso il comune di Cagnano Varano e di Rignano Garganico entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il sindaco del comune di Cagnano Varano e quello del comune di Rignano Garganico sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 9 settembre 1964

Il medico provinciale: MARRA

(7234)

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1964, n. 1.

Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO PRIMO

Composizione della Giunta regionale

Art. 1.

La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto Assessori effettivi e da due Assessori supplenti

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione dell'Assessore effettivo che deve sostituirlo nel caso di sua assenza o di impedimento ed all'assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, nel caso di assenza o di impedimento di un Assessore effettivo, a sostituirlo con un Assessore supplente

Art. 4.

Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica il Presidente della Giunta regionale provvede alla sua sostituzione fino a quando non verrà eletto un nuovo Assessore

Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della vacanza al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5.

Gli Assessorati regionali sono i seguenti:

Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

Assessorato regionale delle finanze.

Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;

Assessorato regionale dei lavori pubblici;

Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

Assessorato regionale dei trasporti e del turismo.

CAPO SECONDO

Attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali

Art. 6.

La Presidenza della Giunta regionale è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Indirizzo generale dell'attività dell'Amministrazione regionale e coordinamento dell'attività degli Assessorati;

2) Affari generali;

3) Ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

4) Studi, documentazione e statistica;

5) Programmazione; istituzione ed ordinamento di enti di carattere locale e regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

6) Urbanistica;

7) Ufficio legislativo e del contenzioso;

8) Ordinamento e circoscrizione dei Comuni;

9) Controllo sugli atti degli enti locali;

10) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

11) Polizia locale urbana e rurale;

12) Servizi elettorali;

13) Disciplina del referendum;

14) Istituzioni ricreative e sportive;

15) Impianto e tenuta dei libri fondiari;

16) Ogni altra materia non attribuita alla competenza degli Assessorati regionali.

Art. 7.

L'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Agricoltura;

2) Foreste e Corpo forestale;

3) Economia montana;

4) Bonifiche, ordinamento delle minime unità colturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario;

5) Zootecnica e piscicoltura;

6) Caccia e pesca nelle acque interne;

7) Usi civici;

8) Annona;

9) Cooperazione agricola;

10) Tutela della flora e della fauna;

11) Prevenzione e soccorso per avversità atmosferiche.

Art. 8.

L'Assessorato delle finanze è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

Servizi amministrativi:

1) Bilancio e finanza regionale;

2) Tributi e contributi;

3) Mutui e prestiti:

4) Demanio, patrimonio, economato e cassa;

5) Servizi di tesoreria;

6) Credito e risparmio (ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali, degli Enti aventi carattere locale e regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione):

7) Vigilanza sulla gestione economica e finanziaria degli Enti regionali;

Servizio di ragioneria:

1) Accertamento, riscossione e versamento delle entrate;

2) Impegno, liquidazione e pagamento delle spese regionali;

3) Rendiconti generali della Regione;

4) Riscontro della contabilità di Tesoreria e delle contabilità speciali;

5) Riscontro sulla gestione contabile degli enti regionali, del demanio, del patrimonio, della Cassa e dell'economato regionali;

6) Controllo di legittimità sugli atti sottoposti al visto della Ragioneria.

Art. 9.

L'Assessorato dell'igiene e della sanità è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Profilassi e terapia delle malattie infettive e sociali, compresi gli interventi in favore dei Consorzi antitubercolari, antitracomatosi, antitumori e dei Centri trasfusionali, preventori e case di salute per vecchi;

2) Opere sanitarie d'interesse regionale;

3) Assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;

4) Recupero dei minorati fisici e psichici;

5) Disciplina sanitaria dell'utilizzazione delle acque minerali e termali;

6) Servizi dietetici nelle collettività ed educazione e controlli alimentari.

Art. 10.

L'Assessorato dell'industria e del commercio è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Industria;

2) Commercio;

3) Cooperative di produzione e consumo;

4) Mercati e fiere;

5) Acque termali e minerali;

6) Miniere, cave e torbiere;

7) Pesca marittima ed attività connesse.

Art. 11.

L'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali e competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Scuole materne, istruzione elementare, media, professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
2) Assistenza scolastica;
3) Sviluppo dell'istruzione universitaria;
4) Istituzioni culturali, musei e biblioteche d'interesse locale e regionale;
5) Antichità e belle arti, tutela del paesaggio;
6) Colonie climatiche; maternità ed infanzia;
7) Toponomastica.

Art. 12.

L'Assessorato dei lavori pubblici è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Viabilità; acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
2) Edilizia popolare e cooperative edilizie;
3) Espropriazioni di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
4) Utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
5) Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali;
6) Servizi antincendi.

Art. 13.

L'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato e competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Lavoro;
2) Formazione professionale dei lavoratori;
3) Previdenza ed assistenza sociale;
4) Sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
5) Artigianato.

Art. 14.

L'Assessorato dei trasporti e del turismo è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Turismo ed industria alberghiera;
2) Trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filotranviarie di interesse regionale;
3) Linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione e navigazione interna;
4) Disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi.

CAPO TERZO

Funzioni degli Assessori

Art. 15.

Gli Assessori, secondo le proprie competenze, curano la esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale e propongono a questa provvedimenti che riguardano affari di interesse regionale, previa intesa con il Presidente della Giunta.

Art. 16.

Gli Assessori presiedono al funzionamento degli Uffici e dei servizi degli Assessorati cui sono preposti.

Art. 17.

Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori.

Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione di affari concernenti particolari materie di competenza della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 agosto 1964

BERZANTI

(7246)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.